

REGOLAMENTO (CEE) N. 2747/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1993

recante apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di
40 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento
tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno indire una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la situazione del mercato del frumento tenero panificabile del 1993 da un raccolto sensibilmente ridotto e, di conseguenza, da prezzi anormalmente elevati rispetto ai prezzi di sostegno; che, vista la situazione, è opportuno non tener conto del prezzo di mercato ai fini della valutazione delle offerte e fissare quindi un prezzo minimo superiore al prezzo d'intervento;

considerando che dato il lungo periodo di ammasso per talune partite rimesse in vendita sul mercato si ravvisa l'opportunità di offrire agli eventuali acquirenti determinate garanzie circa la qualità del prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo d'intervento tedesco procede ad una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 12 ottobre 1993.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1993.
3. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento tedesco al seguente indirizzo:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktor-
dnung (BALM)
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Telex 4-11727; telefax (069) 1564-791

Articolo 3

All'atto del ritiro dei cereali da parte dell'aggiudicatario, l'organismo d'intervento preleva un campione in contraddittorio per ciascuna partita, in base al metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽⁴⁾.

Qualora l'analisi evidenzi una differenza notevole tra la qualità dei cereali prelevati e la descrizione della qualità riportata nel bando di gara, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'aggiudicatario può rifiutare la merce.

È considerata differenza notevole una differenza di oltre un punto percentuale per le impurità figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, eccettuati i chicchi spezzati o i chicchi volpati.

L'aggiudicatario può altresì rifiutare la merce ove essa non corrisponda ai criteri figuranti nei punti A, C, E, F e G dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92.

In caso di controversia l'organismo d'intervento dovrà sottoporre il campione ai controlli necessari e le spese ad essi relative saranno a carico della parte soccombente.

Articolo 4

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/92 è accettata l'offerta più elevata superiore al prezzo minimo di 130 ECU/t. Il prezzo minimo è maggiorato delle maggiorazioni mensili fissate per l'intervento dal regolamento (CEE) n. 1542/93 del Consiglio⁽⁵⁾.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle partite.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 3.